

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2053

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VARCHI, LA SALANDRA, PALOMBI

Disposizioni in materia di legittimo impedimento del difensore

Presentata il 19 settembre 2024

ONOREVOLI COLLEGHI! — Allo stato attuale, soltanto il codice di procedura penale, all'articolo 420-ter, prevede la richiesta di differimento delle udienze per legittimo impedimento del difensore. A tale riguardo, i commi 5 e 5-bis dispongono rispettivamente che il giudice provvede a rinviare a una nuova udienza « nel caso di assenza del difensore, quando risulta che l'assenza stessa è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, purché prontamente comunicato » e che « il difensore che abbia comunicato prontamente lo stato di gravidanza si ritiene legittimamente impedito a comparire nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi ad esso ».

Nessuna disposizione analoga è prevista invece per gli altri ambiti della giurisdizione civile, amministrativa, tributaria e contabile nei quali quello che dovrebbe rappresentare un diritto fondamentale del-

l'avvocato è rimesso alla sottoscrizione di protocolli tra gli uffici giudiziari e le istituzioni forensi e quindi, in ultima istanza, alla disponibilità e alla buona volontà del magistrato competente.

Nelle more dell'introduzione di una normativa specifica in materia, gli uffici giudiziari hanno stipulato numerosi protocolli con gli ordini degli avvocati per riconoscere, ad esempio, alle professioniste in stato avanzato di gravidanza il legittimo impedimento a comparire alle udienze civili e penali. Non esiste, tuttavia, un protocollo unico valido in tutto il territorio nazionale e la sua vincolatività potrebbe, in ogni caso, non essere uniformemente garantita, a differenza delle disposizioni normative.

In ambito civile, ad esempio, la medesima condizione, ossia lo stato di gravidanza documentato dal difensore, viene tenuta in considerazione dal giudice uni-

camente ai fini della fissazione del calendario del processo. Infatti, l'articolo 81-*bis* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, stabilisce che « Quando il difensore documenta il proprio stato di gravidanza, il giudice, ai fini della fissazione del calendario del processo ovvero della proroga dei termini in esso previsti, tiene conto del periodo compreso tra i due mesi precedenti la data presunta del parto e i tre mesi successivi. La disposizione del primo periodo si applica anche nei casi di adozione nazionale e internazionale nonché di affidamento del minore avendo riguardo ai periodi previsti dall'articolo 26 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Dall'applicazione del presente comma non può derivare grave pregiudizio alle parti nelle cause per le quali è richiesta un'urgente trattazione ».

La disciplina dell'impedimento del difensore, peraltro, pur qualificato come « legittimo », cioè conforme alla legge, non individua concretamente le condizioni idonee a integrarlo. È accaduto, quindi, che gli avvocati siano stati messi dinanzi all'inaccettabile scelta tra la tutela della propria salute ovvero l'assistenza a un figlio ricoverato in ospedale e la non pregiudizialità dei diritti del proprio assistito.

Tale carenza di tutela investe, anzitutto, il diritto di difesa di cui all'articolo 24 della Costituzione sia in senso sostanziale (diritto di cui è titolare l'imputato o l'indagato) sia in senso tecnico (diritto di cui è

titolare il difensore e che si basa sulla personalità della prestazione professionale) e, in misura non trascurabile, anche altri diritti costituzionalmente riconosciuti, quali il diritto di eguaglianza (articolo 3), il diritto alla salute (articolo 32) e il diritto della donna lavoratrice a condizioni di lavoro che consentano l'adempimento della sua funzione familiare (articolo 37). Tale *vulnus* normativo appare ancora più grave, poi, nel caso di difesa d'ufficio o prestata in regime di gratuito patrocinio, ossia di difesa che non può essere rifiutata (esponendo il legale anche a conseguenze disciplinari) e che deroga alla regola generale della legge professionale di cui all'articolo 14 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, che prevede la piena libertà di accettare o meno il mandato professionale.

Anche la giurisprudenza è intervenuta a colmare il vuoto legislativo, ricercando nei parametri costituzionali le linee guida a cui ispirarsi e individuando tra le principali cause che possono giustificare la legittima impossibilità di comparire: un precedente e concomitante impegno professionale, gli ostacoli di carattere fisico o sanitario ovvero gli eventi assolutamente imprevedibili.

Alla luce di tali brevi considerazioni, appare pertanto non più rinviabile un intervento normativo che disciplini in modo più puntuale l'istituto del legittimo impedimento del difensore, estendendolo *in primis* anche al processo civile.

La presente proposta di legge, quindi, intende individuare specificatamente le cause idonee a integrare la fattispecie del legittimo impedimento del difensore negli ambiti della giurisdizione civile e penale.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica all'articolo 81-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, in materia di calendario del processo)

1. All'articolo 81-*bis* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Quando il difensore non si presenta all'udienza e l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore, improvvisa malattia o infortunio ovvero per assistenza a figli, famigliari con disabilità o con grave patologia, esigenze improrogabili di cura della prole in età infantile o in età scolare, che non gli consentano di delegare le funzioni, comprovate da idonea certificazione, il giudice dispone il rinvio a nuova udienza. Tale disposizione non si applica in caso di mandato congiunto ».

Art. 2.

(Modifica all'articolo 153 del codice di procedura civile, in materia di improrogabilità dei termini perentori)

1. All'articolo 153 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Il difensore che comprova a mezzo di idonea certificazione di essere incorso in decadenze per causa a lui non imputabile o comunque derivante da caso fortuito, forza maggiore, improvvisa malattia, infortunio o stato di gravidanza, per assistenza a figli, familiari con disabilità o con grave patologia, esigenze improrogabili di cura della prole in età infantile o in età scolare, che non gli consentano di delegare le funzioni

nella gestione del proprio mandato, è rimesso in termini con provvedimento dal giudice o, prima della costituzione delle parti, dal presidente del tribunale. Tale disposizione non si applica in caso di mandato congiunto ».

Art. 3.

(Modifica all'articolo 420-ter del codice di procedura penale, in materia di impedimento a comparire del difensore)

1. All'articolo 420-ter del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 5-ter. Agli effetti di cui al comma 5 costituiscono legittimo impedimento del difensore:

a) l'adozione nazionale e internazionale nonché l'affidamento del minore, avendo riguardo ai periodi previsti dall'articolo 26 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;

b) i comprovati motivi di salute propri, della prole, del coniuge e dei parenti o affini entro il secondo grado di parentela;

c) l'assistenza prestata a familiari con *handicap* in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge n. 104 del 1992, o che siano affetti da patologie invalidanti;

d) un precedente e concomitante impegno professionale documentato ».

